

OMISSIS

Fatto e diritto

Vanno affrontate diverse questioni portate allo scrutinio di questo giudice.

Parte convenuta costituendosi in giudizio in data 25 febbraio 2011 (e, dunque, venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. fissata dall'attore) ha chiesto potersi autorizzare la chiamata in causa del proprio garante e del terzo cui ritenuta comune la causa, anche per l'eventuale domanda di manleva. Ha, però, pure eccepito la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dei codici fiscali da parte della difesa legale degli attori e, ancora, l'annullabilità del contratto di patrocinio di questi ultimi non essendo stata depositata l'informativa di cui al d.lgs. 28/2010.

È chiaro che l'odierna pronuncia impone di prendere in esame le due ultime eccezioni in via preliminare, altrimenti sarebbe antieconomica la chiamata del terzo per il caso in cui questa venga ritenuta meritevole di accoglimento.

(omissis)

Annullabilità del contratto di patrocinio Attori - Difensore

In via preliminare, parte convenuta ha chiesto dichiararsi l'annullabilità del conferimento d'incarico da parte degli attori ai loro difensori, per la violazione dell'art. 4, comma III, del d.lgs. 28/2010, non essendo stata allegata all'atto introduttivo del giudizio, l'informativa specifica sottoscritta dai clienti.

Reputa questo giudice che la questione, come eccepita dalla parte convenuta, non sia idonea, allo stato, a provocare alcun provvedimento anticipatorio o organizzativo da parte del magistrato, vuoi ex art. 183, comma I, c.p.c. oppure ex art. 182 c.p.c. oppure ancora ex art. 187 c.p.c. Trattasi, cioè, di questione da rimettere all'alveo decisorio conclusivo del giudizio.

Questi i motivi dell'attuale decisione.

Il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 introduce nuovi obblighi in capo ai difensori legali. Per quanto qui interessa, ai sensi dell'art. 4, comma III, si prevede che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato sia tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal d.lgs. 28/10 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Il saggio di legificazione in esame, conclude prevedendo che «in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile». Da qui l'eccezione dell'avvocato che assiste la parte convenuta. Ebbene, una lettura del dato normativo consente di ritenere, per come già osservato, l'eccezione non idonea a provocare, allo stato, una anticipazione di giudizio o altro provvedimento (ad es., di sanatoria di eventuali vizi). Innanzitutto, l'obbligo di informazione (cui si associa un onere di allegazione nell'eventuale giudizio) provoca una specifica reazione dell'Ufficio giudiziario, ma nel senso salvifico del rapporto: il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informativo, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma I, infatti, «informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione».

In secondo luogo, l'esegesi del testo, conferma che l'approdo alla annullabilità sia nel senso di recepire integralmente la categoria codicistica, con il regime giuridico che ad essa si collega; anche, quindi, in punto di legittimazione ex art. 1441, comma I, c.c. La versione originaria dell'art. 4 prevedeva, infatti, che la violazione dell'obbligo di informazione determinasse la nullità del contratto di patrocinio. Siffatta disposizione era stata fortemente censurata dalla Dottrina, proprio sul rilievo che introduceva, nell'ordinamento, una previsione in distonia rispetto alla teoria generale delle Patologie negoziali.

Vigente l'attuale art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010 deve ritenersi che trovi applicazione l'art. 1441, comma I, c.c. e, dunque, la annullabilità possa essere fatta valere solo dall'assistito che non ha ricevuto l'informativa. Una interpretazione di diverso segno - la quale consentisse anche alla controparte di demolire il contratto di patrocinio del partner litigante - difficilmente sfuggirebbe alle maglie della incostituzionalità.

Per i motivi sin qui esposti, allo stato va autorizzata la chiamata in causa dei terzi, salvo migliore esame delle altre questioni all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, non ignorato il fatto che, su entrambe, è in corso un movimento tellurico idoneo a condurre a nuovo esame.

P.Q.M.

Visti gli artt. 175 c.p.c., 4 L. 24/2010

Invita i difensori che non lo abbiano ancora fatto ad indicare il codice fiscale richiesto dagli artt. 125, 163, 167 c.p.c., negli atti ivi indicati, riservandosi ogni provvedimento ritenuto necessario o opportuno in caso di inottemperanza.

Letti ed applicati gli artt. 101 269 c.p.c.

Autorizza la chiamata in causa dei terzi, a cura della parte convenuta, la quale dovrà evocarli in giudizio entro il 30 aprile 2011 (data entro cui le chiamate devono essere spedite), notificando alle stesse gli atti introduttivi del processo e l'odierno provvedimento.

Fissa l'udienza di prima comparizione di tutte le parti in data 30 settembre 2011, ore 12.00.

Letti ed applicati gli artt. 134, 176 c.p.c.

Dispone che la cancelleria comunichi l'odierna ordinanza alle parti.